



**COMUNE DI NOCI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI**

Relazione tecnica
a supporto della
Revisione ordinaria delle partecipazioni
(articolo 20 d.lgs. n. 175 del 2016)

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, che ha previsto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre di ogni anno, al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Ente Locale.

I servizi pubblici locali costituiscono una delle aree di intervento attraverso cui si misura il grado di soddisfazione del livello di prestazioni sociali e civili nell'ambito di una comunità. Gli Enti Territoriali si trovano a gestire, in forma diretta o indiretta, società, organismi ed aziende cui è attribuita la responsabilità operativa di erogare servizi finalizzati alla soddisfazione dei bisogni collettivi; il tutto, in un contesto normativo che è stato oggetto, in questi ultimi anni, di numerosi interventi legislativi. Alla radice della riforma in suddetta materia vi è l'articolo 23/bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha individuato, per la prima volta, come regola sistematica da applicarsi a regime, l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica a soggetti terzi individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, cui è seguita la manifestazione di volontà popolare con il referendum del 12 giugno 2011 (quesito: modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogato) che ha, di fatto, impedito l'elaborazione di un “*corpus*” giuridico di norme tese alla privatizzazione di servizi pubblici.

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), recependo alcune indicazioni del cd. “Piano Cottarelli” ha imposto agli Enti Locali, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetteva di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Nello specifico l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge di stabilità 2015 definivano il seguente cronoprogramma:

- avvio, a partire dal 1° gennaio 2015, del processo di razionalizzazione delle società partecipate degli Enti Locali e redazione di un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazione dirette ed indirette a cura degli Enti Locali soci, in modo da conseguire una riduzione degli asset entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei criteri individuati dal Piano Cottarelli (eliminazione delle “scatole vuote” e delle società non necessarie, processi di aggregazione tra soggetti che svolgono attività similari, contenimento dei costi di funzionamento, riorganizzazione della “governance” societaria, ecc.) e redazione di un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni suddette entro il 31 marzo 2015;

- stesura di una relazione sull'attuazione del processo e degli obiettivi raggiunti entro il 31 marzo 2016.

Il succitato piano, corredata da apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente così come la relazione successiva contenente i risultati ottenuti entro il 31 marzo 2016. Tale percorso aveva un obiettivo generale ed uno specifico: il primo era relativo al coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della spesa, alla tutela della concorrenza del mercato ed al buon andamento dell'azione amministrativa; il secondo era relativo alla riduzione della numerosità dei soggetti partecipati ed era da realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1, comma 611, della già citata legge di stabilità 2015, individuava puntualmente gli ambiti di intervento e le linee direttive per la realizzazione degli obiettivi prefissati dalla norma. Essi, in particolare, erano riepilogati in cinque punti significativi, che si legavano ad alcune criticità che caratterizzano le società partecipate e sono i seguenti:

- a) eliminazioni delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la condizione rappresentata si collega ad una logica dimensionale, in relazione alla quale si presume che una società con soli amministratori o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti non sia ragionevolmente giustificabile in termini di razionalità economica;
- c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni: tale iniziativa è finalizzata sia al contenimento dei costi che al conseguimento di economie di scala e dalla semplificazione del portafoglio delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'obiettivo di accrescerne la dimensione e di favorire il conseguimento di economie di scala;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni: quest'ultimo punto si riconduce ad uno degli obiettivi generali e mira a realizzare congiuntamente il contenimento delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche partecipanti.

Il d.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” (Testo Unico Società Partecipate), emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 07 agosto 2015, n. 124, all'articolo 4 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Città Metropolitane, non possono detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora ricorra la condizione sopra indicata, possono comunque essere mantenute solo le partecipazioni in società che svolgono le attività elencate all'articolo 4, comma 2, del TUSP ovvero:
1) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50/2016;

3) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

4) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

Al fine di poter mantenere la partecipazione, una volta rilevata la sussistenza dei suesposti requisiti, è necessario operare una specifica valutazione in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria di ciascuna partecipazione che si prevede di mantenere.

Il TUSP ha introdotto all'articolo 24, l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche, di effettuare entro il 31.03.2017 (termine successivamente prorogato) una revisione straordinaria delle partecipazioni, specificando che, per gli Enti Locali che avevano già adottato il piano richiesto dalla Legge n. 190/2014, si trattava di eseguirne un aggiornamento.

L'articolo 20 del TUSP ha inoltre introdotto l'obbligo, una volta eseguita la ricognizione straordinaria, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassesto per la loro razionalizzazione. La mancata adozione di tale provvedimento entro il termine indicato comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate al comma 7 del medesimo articolo 20.

Il Dipartimento del Tesoro, in collaborazione con la Corte dei Conti, in data 23.11.2018, ha dettato linee di indirizzo specifiche per la redazione dell'atto di razionalizzazione delle società partecipate le quali hanno chiarito, in merito alla definizione del perimetro oggettivo, la nozione di “società partecipate indirettamente” includendo tra queste, con elementi di novità rispetto al passato, non solo quelle detenute tramite società sulle quali si esercita un controllo “solitario” ma anche le partecipazioni detenute attraverso una società controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni. Con riferimento a tale ipotesi, gli Enti sono stati invitati, al fine di individuare misure di razionalizzazione univoche, ad utilizzare opportune modalità di coordinamento tra soci.

In considerazione della perimetrazione dell'ambito oggettivo di applicabilità della norma si procederà di seguito ad analizzare le partecipazioni del Comune di Noci.

L'Ente, con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 36 del 27.09.2017 ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente mentre, la ricognizione ordinaria è stata effettuata con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 42 del 22.12.2023.

Le quote di partecipazione sono di seguito indicate:

| Nome | % Quota di partecipazione |
|--|---------------------------|
| Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl | 2,15 |
| Patto Territoriale Polis Scarl | 6,45 |
| Murgia Sviluppo Scarl | 5,38 |

Il Comune di Noci non detiene partecipazioni indirette.

La legge n. 145/2018, all'articolo 1, comma 724, testualmente recita “*All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6/bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6*”. Sulla scorta del predetto articolo di legge il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Trulli e di Barsento Scarl è esclusa dalla revisione ordinaria delle partecipazioni in quanto svolge attività rientrante nell'articolo 34 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

È evidente che la maggioranza delle partecipazioni sopradescritte possano essere definite, per usare la terminologia adottata dalla relazione Cottarelli, come “micropartecipazioni”, con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune di Noci sulle strategie complessive delle società.

In ogni caso si è cercato di attuare, rispetto a ciascuna partecipazione un percorso valutativo, volto da un lato a mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguiti dall'Ente e la redditività e dall'altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Partendo da queste premesse, pertanto, si riporta di seguito la valutazione compiuta per ciascuna partecipazione detenuta dall'Ente contenuta in una scheda sintetica per ciascuna.

Le società oggetto di analisi sono le seguenti:

1. Patto Territoriale Polis Scarl

La Società Consortile “Patto Territoriale Polis Scarl”, corrente in Monopoli (BA) Via Garibaldi 6, ha un capitale sociale sottoscritto per euro 141.697,00 ed è iscritta al REA di Bari al n. 417765, CF/PI 05431930725. Codice Ateco 70.22.09: altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale.

La società è partecipata da diversi Comuni, dalla Camera di Commercio di Bari, da InnovaPuglia Spa, da Organizzazioni di Categoria e da Istituzioni Private ed ha per oggetto sociale “la gestione dei Patti Territoriali e Protocolli Aggiuntivi”. La società è lo strumento operativo dei comuni associati per l'esercizio di funzioni strumentali sovracomunali. Il Patto Territoriale, quale espressione del partenariato sociale, consiste nell'accordo tra più soggetti (pubblico/privato) per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'apparato infrastrutturale, dell'agricoltura, del turismo, ecc., tra loro integrati.

Deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibile con uno sviluppo ecosostenibile. Tra gli obiettivi che la società consortile persegue vi è quello dello sviluppo e della riqualificazione dell'assetto produttivo delle aree del sud - est barese. In particolare, ha come compito quello di favorire la trasformazione del sistema economico - sociale. Il tutto con l'intento di accrescere la capacità di innovazione e quella di reazione alle sfide esterne.

Dopo l'uscita della Regione Puglia dalla società consortile, nell'anno 2018, il Comune di Noci detiene il 6,45% del Capitale Sociale.

Accanto alle erogazioni alle imprese la società consortile Polis ha provveduto ad istituire, accompagnare e monitorare, gli investimenti previsti da parte dei Comuni soci, in opere cosiddette infrastrutturali, funzionali al miglioramento dei trasporti, degli scambi economici e commerciali, dei flussi turistici. Nel Patto Manifatturiero e dei Servizi le sei opere infrastrutturali previste sono quasi concluse tra cui quella del comune di Noci per interventi di “Opere di urbanizzazione primaria in Zona Industriale. Rete stradale e pubblica illuminazione”, opera non conclusa.

La società consortile Polis ha partecipato al bando denominato “Progetto Pilota”, pubblicato con decreto del Mise in G.U. del 28.09.2021, in cui il Comune di Noci ha presentato la candidatura per un intervento di “Riqualificazione dell'Ostello di San Domenico”, importo del progetto euro 860.000,00. Sono in corso le istruttorie di valutazione presso il Ministero.

Non vi sono società partecipate del Comune di Noci che svolgono attività analoghe o similari. Anche se sussistono le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP (società con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; fatturato medio non superiore ad euro 1.000.000 nel triennio precedente) in relazione al rapporto dipendenti/amministratori, solo il Presidente del CDA percepisce compensi e, pertanto, può considerarsi un rapporto di 1:1. In relazione al fatturato non si ritiene possibile incrementarlo in quanto non più legato all'entità dei finanziamenti ottenuti (fino al 2010 si prevedeva una commissione dell'1% a compimento dell'opera) ma a contributi in conto esercizio dei soci partecipanti, né tale condizione può essere una motivazione valida per una dismissione della quota sociale, in quanto ciò comporterebbe la rinuncia a finanziamenti già ottenuti. In considerazione di quanto sopra indicato, l'Amministrazione ritiene opportuno e conveniente continuare a detenere tale partecipazione atteso che è in corso la realizzazione di alcune opere pubbliche direttamente finanziate dalla predetta società.

Di seguito si forniscono alcuni dati di bilancio dell'ultimo triennio:

Stato Patrimoniale

| ATTIVO | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Crediti verso soci | 19.959 | 34.371 | 34.371 |
| Immobilizzazioni | 2.141 | 2.506 | 1.554 |
| Attivo circolante | 265.612 | 264.696 | 268.257 |
| Ratei e risconti | 40 | 10.782 | 46 |
| Totale attivo | 287.752 | 312.355 | 304.228 |
| PASSIVO | | | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Patrimonio netto | 141.736 | 141.736 | 141.738 |
| Fondi per rischi ed oneri | 0 | 2.584 | 840 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.174 | 23.767 | 20.947 |
| Debiti | 144.118 | 143.583 | 140.019 |
| Ratei e risconti | 724 | 685 | 684 |
| Totale passivo | 287.752 | 312.355 | 304.228 |

Conto Economico

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Valore della produzione | 94.070 | 87.489 | 91.637 |
| Costi della produzione | 94.193 | 94.974 | 88.773 |
| Differenza | (123) | (7.485) | 2.864 |
| Proventi e oneri finanziari | 29 | 10.703 | (529) |
| Risultato prima delle imposte | (94) | 3.218 | 2.335 |
| Imposte sul reddito di esercizio | 2490 | 3.218 | 2.335 |
| Utile (perdita) di esercizio | 0 | 0 | 0 |

2. Murgia Sviluppo Scarl

La società denominata “Murgia Sviluppo Scarl” è una società consortile “in house” senza scopo di lucro a capitale sociale interamente pubblico (è partecipata da 13 Comuni) con sede in Altamura via Santa Croce, 16 - CF/ PI: 05225770725, iscritta al REA di Bari n. 406777. Il capitale sociale è pari ad euro 16.387,00 ed è interamente versato. Dal 2020 il codice ateco della società è il 70.22.09: altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale.

Nel 2021, il Comune di Palo del Colle ha esercitato il diritto di recesso e, di conseguenza, la sua quota è stata ridistribuita in misura proporzionale ai restanti soci. Il Comune di Noci ha aderito alla società consortile in data 15 luglio 2014 con deliberazione Consiliare n. 24 per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Da circa due decenni la società consortile si occupa di pratiche SUAP fornendo soluzioni al problema dell'eccessivo dispendio di energie per la predisposizione dei documenti necessari all'avvio di nuove attività produttive. Il risultato è un generico snellimento e semplificazione della burocrazia che velocizza e migliora lo sviluppo commerciale dei Comuni aderenti, generando un considerevole aumento della produttività locale. Il SUAP associato del sistema Murgiano gestisce in forma esclusivamente telematica tutto il procedimento, interfacciandosi telematicamente con gli Uffici comunali e con gli Enti esterni, rispettivamente competenti per l'istruttoria di back - office ed i controlli e/o la vigilanza, senza che l'imprenditore debba rivolgersi separatamente a ciascuno di essi; al contempo, trasmette all'utente qualsiasi comunicazione inerente alla ricevibilità/avvio o meno della pratica. In considerazione di quanto sopra l'Amministrazione ritiene opportuno e conveniente continuare a detenere tale partecipazione visto che la società consortile suindicata effettua servizi di

interesse generale propri dell'Ente e, in tal modo, persegue finalità istituzionali con costi ridotti rispetto a quelli da sostenere se il Comune di Noci dovesse effettuare il servizio in proprio.

La governance della società è così articolata:

- Amministratore Unico;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale.

La società consortile ha sette dipendenti.

Di seguito si forniscono alcuni dati di bilancio dell'ultimo triennio:

Stato Patrimoniale

| ATTIVO | 2023 | 2022 | 2021 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Crediti verso soci | 0 | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni | 6.710 | 7.623 | 10.711 |
| Attivo circolante | 423.312 | 356.824 | 290.944 |
| Ratei e risconti | 1.286 | 266 | 20 |
| Totale attivo | 431.308 | 364.713 | 301.675 |
| PASSIVO | | | |
| Patrimonio netto | 67.474 | 34.698 | 55.852 |
| Fondi per rischi ed oneri | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Trattamento di fine rapporto | 205.639 | 189.968 | 164.131 |
| Debiti | 148.195 | 130.047 | 71.692 |
| Ratei e risconti | 0 | 0 | 0 |
| Totale passivo | 431.308 | 364.713 | 301.675 |

Conto Economico

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Valore della produzione | 416.164 | 363.458 | 378.863 |
| Costi della produzione | 376.837 | 323.613 | 375.594 |
| Differenza | 39.327 | 39.845 | 3.269 |
| Proventi e oneri finanziari | 181 | (679) | (951) |
| Risultato prima delle imposte | 39.508 | 39.166 | 2.318 |
| Imposte sul reddito di esercizio | 6.732 | 4.290 | 143 |
| Utile (perdita) di esercizio | 32.776 | 34.876 | 2.175 |

Tutto ciò premesso si rende necessario sottoporre all'Organo Consiliare le proposte di razionalizzazione delle società partecipate di cui alla presente relazione tecnica e di seguito esemplificate:

| Società | Partecipazione | Scelta proposta |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Patto Territoriale Polis Scarl | 6,45% | Mantenimento della quota posseduta |

| | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|
| Murgia Sviluppo Scarl | 5,38% | Mantenimento della quota posseduta |
|-----------------------|-------|------------------------------------|